



INTEGRAZIONE

AL REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI EDILIZIE

Si è svolta giovedì 9 marzo 1995, presso la sede dell'Ordine, una assemblea straordinaria degli iscritti per la votazione in merito alle proposte di emendamento alle vigenti Norme di Deontologia.

Due gli emendamenti approvati, di seguito trascritti, vanno ad integrare con effetto immediato, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea, il Regolamento per le Commissioni Edilizie, trattandosi di norme ad esso afferenti, conseguenti a legislazione regionale e pertanto non proponibili in sede nazionale.

ART. 49 (testo C.N.A.)

L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione;
- dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della Commissione;
- * dà sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici e privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- * si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria.

Non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione, anche gli architetti che siano con questo associati.

Integrazione proposta dall'arch. Moronato, approvata dall'Assemblea:

- Non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in qualità di membro di diritto in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico, ovvero che la durata della prima nomina, sia inferiore a quella massima consentita dalla legislazione vigente e comunque non superiore ai 3/5 di quella.

Integrazione proposta dall'arch. Badin, approvata dall'Assemblea:

"E' ammessa la partecipazione contemporanea a due Commissioni Edilizie, nell'ipotesi che una delle due nomine venga effettuata ai sensi del punto 2 dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63 " in quanto i membri nominati in qualità di esperti ai sensi della L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ai fini del rispetto delle Norme Deontologiche non sono equiparabili ai normali membri esperti nominati ai sensi della L.R. 27 giugno 1985 n. 61".

Quest'ultimo emendamento sostituisce, a partire dalla data della sua approvazione (9 marzo 1995), la deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data 23.11.94 (rif.to nostra circolare del 25.11.1994, prot. n. 1999).